

Commento ai decreti MIUR

3 ottobre 2017, prot. n. 742

*Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e
del primo ciclo di istruzione*

di Agostino Miele

- **Il decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 742**
Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. Si compone di 6 articoli e di due allegati.

Art. 1 - Finalità della certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze, effettuata dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, descrive:

- il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
- i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

Art. 2 - Tempi e modalità di compilazione della certificazione

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'Esame di Stato. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado ed è consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Art. 3 - Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria è quello riportato nell'allegato A. Per gli alunni con disabilità il modello nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Art. 4 - Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione è quello riportato nell'allegato B. Il modello è integrato da una sezione:

- predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.
- da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

Per gli alunni con disabilità il modello nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze è adottato anche per le scuole italiane all'estero fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale.

Art. 5 - Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

Nell'ambito delle competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono essere previsti adattamenti ai modelli di certificazione delle competenze.

Art. 6 - Norme finali

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni ai modelli nazionali di certificazione nel caso di innovazioni ordinamentali.